

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5577 Anno 2017

Presidente: DOGLIOTTI MASSIMO

Relatore: ACIERNO MARIA

Data pubblicazione: 06/03/2017

ORDINANZA

sul ricorso 4717-2014 proposto da:

CERAUDO MARIA GRAZIA, TRALICCI GINA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell'avvocato SALVINO GRECO, che le rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

- *ricorrenti* -

contro

ZURTEL S.P.A. P.IVA 01098640152, in persona del suo procuratore speciale dott. Fabio Casagrande, giusta procura per atto Notar Angelo Busani del 22/02/2011, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ATANASIO KIRCHER, presso lo studio dell'avvocato Gianluca Fonsi, che la rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso notificato;

- *controricorrente* -



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nonchè contro

STRIANESE CLAUDIA, AGOSTINO GRAZIA;

- intimate -

avverso la sentenza n. 45/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, emessa il 04/12/2012 e depositata il 08/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

udito l'Avvocato Nicola Staniscia (delega Avvocato Salvino Greco) che si riporta ai motivi del ricorso insistendo per la rimessione alle Sezioni Unite;

udito l'Avvocato Stefania Iasonna (delega verbale Avvocato Gianluca Fonsi) che si riporta i motivi del controricorso.

In ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 4717 del 2014 è stata depositata la seguente relazione:

“Il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda proposta dalla sig.ra Ceraudo per il risarcimento dei danni riportati in conseguenza di un incidente occorso quando, in fase di attraversamento delle strisce pedonali, era stata investita da un'autovettura, condotta dalla sig.ra Grazia Agostino, di proprietà della sig.ra Claudia Strianese, assicurata da La Sicurtà 1879 Assicurazioni S.p.A. ora Zuritel S.p.A., condannava queste ultime in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 5.610,75 oltre interessi, rivalutazioni e spese di lite.

In sede d'Appello, si costituiva la Zuritel S.p.A. eccependo il difetto di ius postulandi in capo all'avv. Gina Tralicci, la quale aveva sottoscritto l'atto di impugnazione, ancorché priva di procura alle liti. Il giudice d'Appello, affermando la nullità dell'attività processuale compiuta, dichiarava l'inammissibilità dell'appello. La Corte asseriva che l'eccezione preliminare sollevata dall'impresa assicuratrice doveva ritenersi fondata, dal momento che la procura apposta a margine dell'originaria citazione in primo grado risultava conferita non già all'avv. Tralicci, bensì all'avv. Salvino Greco, il quale non aveva sottoscritto l'atto. L'avv. Tralicci veniva condannato al pagamento delle spese di lite del grado.

Avverso tale pronuncia veniva proposto ricorso per Cassazione dalla sig.ra Ceraudo affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., con riguardo all'art. 182 cod. proc. civ.: il ricorrente affermava che, indipendentemente dal fatto che il giudizio di secondo grado fosse stato intrapreso da un procuratore diverso da quello cui la sig.ra Ceraudo aveva formalmente



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

conferito il mandato, non poteva negarsi che il giudizio de quo fosse stato accompagnato dal conferimento di un formale mandato, pertanto esistente, con cui la sig.ra Ceraudo avesse manifestato la propria volontà ad introdurre anche il procedimento d'appello e, a tale mandato, avesse fatto riferimento l'intestazione dell'atto d'appello stesso. Pertanto tale procura era idonea a spiegare effetti giuridici. L'applicazione dell'art. 182 cod. proc. civ. implicherebbe il rispetto della innegabile volontà della parte a proporre il giudizio d'appello.

2) Violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riguardo agli artt. 91, 92, 162 e 182 c.p.c.: il ricorrente evidenziava che nel caso di nullità e/o di invalidità della procura ad litem, non è mai ammissibile la condanna del difensore alle spese di lite, in quanto l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida, è tuttavia idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata che assume la veste potenziale di destinataria delle situazioni derivanti dal processo.

La Zuritel S.p.A. ha resistito con controricorso.

Il primo motivo è manifestamente infondato dal momento che non risulta in alcun modo sanabile ex art. 182 cod. proc. civ. la mancanza ab origine di mandato rilasciato al difensore che ha sottoscritto l'atto di appello. Parimenti infondato anche il secondo motivo alla luce del consolidato orientamento di questa Corte così massimato:

In materia di spese processuali, qualora il ricorso per cassazione sia stato proposto dal difensore in assenza di procura speciale da parte del soggetto nel cui nome egli dichiara di agire in giudizio, l'attività svolta non riverbera alcun effetto sulla parte e resta nell'esclusiva responsabilità del legale, di cui è ammissibile la condanna al pagamento delle spese del giudizio. (Cass. 11551 del 2015; 58 del 2016)

In conclusione ove si condividano i predetti rilievi il ricorso deve essere respinto".

Il collegio condivide la relazione, osservando in ordine alla memoria che le pronunce richiamate dal ricorrente non riguardano fattispecie di mancanza assoluta di procura da parte del legale che ha sottoscritto l'atto, come nella specie. Tale ipotesi è diversa sia dall'omesso deposito della procura, esistente e riguardante il legale che sottoscrive l'atto, o da altre ipotesi di nullità, attualmente sanabili alla luce dell'art. 182 cod. proc. civ. novellato. Peraltro, la mancanza originaria di procura alle liti conferita al proprio difensore è insuscettibile di ratifica trattandosi di un requisito senza il quale l'atto introduttivo del giudizio civile (per i procedimenti nei quali è necessario il patrocinio di un difensore avvocato) non può essere qualificato come tale. Si tratta di un requisito preliminare di ammissibilità dell'instaurazione del giudizio. Ciò ne esclude la ratifica. Infine anche la fattispecie formante oggetto dell'ordinanza interlocutoria (Cass. 31688 del 2016) è diversa. Nella specie non c'è discrepanza in ordine al nome cui risulta conferita la procura e quello che ha autenticato la firma della parte, tale da poter far presumere un errore materiale ma la predisposizione di un atto difensivo da parte di un professionista del tutto privo di procura alle liti in quanto rilasciata ad un altro legale. Dall'accertamento di fatto compiuto sull'atto d'appello, non contestato nella sua materialità dalla parte ricorrente e, pertanto, da ritenersi incontroverso, non viene neanche dedotto che la criticità riguardi la difformità tra il nome del legale indicato nella procura a margine e quello del professionista che ha provveduto

all'autenticazione. Si afferma che la procura è conferita ad un altro legale rispetto all'avv. Tralicci che invece ha sottoscritto l'atto di appello. Il secondo motivo è inammissibile per difetto d'interesse della ricorrente, oltre a sostenere, come evidenziato nella relazione, una censura del tutto infondata secondo il consolidato orientamento di questa Corte.

Alla reiezione del ricorso segue l'applicazione del principio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo. Dichiaro inammissibile il secondo. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio da liquidarsi in E 3000 per compensi, E 100 per esborsi oltre accessori di legge. *a favore di* Ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002.

Così deciso nella camera di consiglio del 12 ottobre 2016

Il presidente
(Dr. Massimo Dogliotti)

